



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Pianificazione Servizi Trasporto - Controllo Trasporto Privato -
Energia e Protezione Civile*

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 10/02/2026

OGGETTO: Centro Revisioni Autocarrozzeria Girardi srl, atti autorizzativi d.d. n.191/02 del 26/03/2015, prot. n.28449 del 27/03/2015 e d.d. n.1040/02 del 10/05/2018 - Cod. Imp. BN/AH8 - Autorizzazione all'inserimento del sig. Girardi Emanuele nel ruolo di Ispettore.

IL DIRIGENTE

VISTI gli atti autorizzativi atti autorizzativi d.d. n.191/02 del 26/03/2015, prot. n.28449 del 27/03/2015 e dd. n. 1040/02 del 10/05/2018, rilasciati alla società Autocarrozzeria Girardi srl, per l'esercizio dell'attività di revisione periodica dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e numero di persone fino a 16 compreso il conducente, dei motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote;

VISTA l'istanza del 15/01/2026, acquisita al prot. dell'Ente al n. 911 in pari data, con la quale il sig. Girardi Carmine, in qualità di legale rappresentante della società Autocarrozzeria Girardi srl, chiede il rilascio dell'autorizzazione per la nomina di Ispettore delle operazioni di revisione dei veicoli, presso il centro di revisione in parola, del sig. Girardi Emanuele;

VISTA la documentazione allegata all'istanza prot. n.911/2026, da cui risulta il possesso dei requisiti da parte del sig. Girardi Emanuele, ed in particolare:

- il certificato di idoneità alla mansione di "responsabile tecnico addetto ai collaudi" rilasciato in data 24/10/2025 dal medico competente;
- la comunicazione obbligatoria Unificato UniLav prot. n. 00149852 del 17/01/2024 relativa all'assunzione presso il centro di revisione in parola con l'indicazione della qualifica professionale di collaudatore meccanico di automobili;
- il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Ispettori con il n. I0004FD2 del 15/12/2025;
- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, della permanenza dei requisiti morali di cui all'articolo 240, comma 1 lettere da a ad e) del regolamento di esecuzione del CDS;
- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 2 del regolamento di esecuzione del CDS;

VISTO l'art. 80 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e gli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., che fissano i requisiti che devono possedere le imprese di autoriparazione per l'espletamento delle revisioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 art. 105 comma 3 lett. d) con cui sono state trasferite alle Province le competenze in materia di rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al relativo controllo amministrativo;

VISTO il regolamento provinciale per l'attività di imprese di revisione approvato con deliberazione di C.P. n.160 del 19.12.2003 ed in particolare l'art. 5 comma 1, il quale prevede che: "ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazionel'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, responsabile tecnico";

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, che ha introdotto la figura dell'ispettore in sostituzione a quella del responsabile tecnico;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017, n. 214, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 80 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ed in particolare l'articolo 13 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante modifica del decreto 19 maggio 2017 e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione e, in particolare l'articolo 4 e s.m.i.;

VISTO l'accordo del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'art.13 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che ha delineato ulteriormente il perimetro normativo di riferimento introducendo oltre ai requisiti sopra descritti anche i relativi requisiti di accesso;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 15 novembre 2021, n.446, con il quale sono state fornite indicazioni in merito, tra l'altro, al regime di autorizzazione degli ispettori e dei relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, nonché alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame per l'esercizio della funzione di ispettore e s.m.i.;

VISTO il D.D. del 16 febbraio 2022 prot. n.40 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con il quale, nel contribuire a integrare e completare il quadro di attuazione della direttiva europea anzidetta, fornisce una descrizione organica delle modalità di formazione, abilitazione e autorizzazione dell'ispettore dei centri di controllo privati e del relativo regime sanzionatorio e s.m.i.;

VISTA la Circolare prot. n. 40085 del 20.12.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fornito chiarimenti avuto riguardo agli "Ispettori autorizzati al 31 agosto 2018 in attività";

VISTO il D.D. n.414 del 26.10.2023 (pubblicato in G.U. n.258 in data 04.11.2023) di modifica al decreto 16 febbraio 2022 prot. n.40 in materia di regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio;

VISTO il D.D. n.237 del 21.09.2023 (pubblicato in G.U. n.258 in data 04.11.2023) di modifica al decreto 15 novembre 2021 n.446 in materia di aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti;

VISTA la Circolare prot. n.32982 del 03.11.2023 in materia di riordino, in coerenza delle disposizioni del D.M. 446/2021 e del D.D. 40/2022, delle istruzioni relative all'iscrizione al RUI ed all'assolvimento dell'obbligo della formazione di aggiornamento degli ispettori e s.m.i.;

VISTO il d.d. n.198 del 09.06.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione che disciplina le modalità di funzionamento del RUI, istituito ai sensi del D.M. 11 dicembre 2019 e quelle di iscrizione al RUI, di aggiornamento dell'iscrizione e di integrazione dell'abilitazione degli ispettori autorizzati, nonché sulle attività di controllo e monitoraggio sul permanere dei requisiti degli ispettori delle revisioni ed esiti sanzionatori;

VISTO il d.d. n. 219 del 06.08.2025 di modifica del sopra richiamato d.d. n. 198/2025, al fine di fornire una corretta applicazione della disciplina vigente e adeguare le tempistiche di iscrizione e aggiornamento dei dati nel RUI;

RITENUTO, per la completa istruttoria, che sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con le prescrizioni di seguito indicate;

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n.21 del 14.04.2025: "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2025/2027. Approvazione Definitiva";
- n.22 del 14.04.2025: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione Definitiva";
- n.23 del 14.04.2025: "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2024. Approvazione definitiva";

VISTE le Deliberazioni del Presidente della Provincia:

- n.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs 267/2000;

- n.174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025/2027 della Provincia di Benevento;

VISTO il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.98 del 04/07/2023, che ha conferito l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture all’Ing. Angelo Carmine Giordano;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.1599 del 27/07/2023, che ha attribuito l’incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato, Energia e Protezione Civile, al Dott. Gianpaolo Signoriello;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1368 del 30/06/2025, con la quale è stato prorogato l’incarico di elevata qualificazione del Servizio Pianificazione servizi trasporto Controllo trasporto privato – Energia – Protezione Civile fino al 31/07/2026 al citato Dott. Gianpaolo Signoriello;

DATO ATTO che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- **di autorizzare** l’inserimento del sig. Emanuele Girardi nel ruolo di Ispettore del centro di revisione “Autocarrozzeria Girardi srl” con sede in Ceppaloni (BN) alla loc. Tre Santi, Fraz. Tufara Valle snc;

- **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti previsti dal CDS, dal regolamento CDS e da altre disposizioni MIT con riferimento particolare a quelli di formazione e morali, da parte dell’Ispettore, il quale è tenuto nel corso del periodo di iscrizione al RUI a:

- provvedere ad aggiornare il certificato della propria firma digitale, se in scadenza, le informazioni relative agli obblighi di formazione ed i dati registrati nel RUI;
 - rispettare l’insieme delle regole etiche, giuridiche, tecniche ed amministrative di cui all’art.80 del codice della strada, all’art.240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla direttiva 2014/45/UE per come recepita in Italia dal D.M. 214/2017 e relativi allegati, all’art.17 del D.M. 446/2021 come modificato dal D.M. n.237/2023, nonché all’Accordo del 17.04.2019 ed in particolare al contenuto di cui all’art. 18 comma 2 del D.D. n.40/2022, come modificato dal D.M. n.414/2023 sulle competenze dell’Ispettore, nonché quello di cui all’art.19 del medesimo decreto che disciplina il regime sanzionatorio da applicare in caso di accertata responsabilità dell’Ispettore e al d.d. n.198 del 09.06.2025 e s.m.i;
- **di onerare** la società a comunicare qualsiasi variazione riguardante la figura dell’Ispettore;

- **di demandare** all'Ufficio competente l'inserimento dei dati su indicati nell'archivio meccanografico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art.6bis della L.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito della Provincia all'albo pretorio on line, così come previsto dall'art.32, comma 1, della L. n.69 del 18/06/2009 e nella apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- **di trasmettere**, copia del presente provvedimento, alla ditta Vincenzo Diodato, nonché agli enti territorialmente competenti.

IL TECNICO

F.TO GEOM. MARCELLO CAPOBIANCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Gianpaolo Signoriello)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

